

***RELAZIONE EX ART. 30 D.LGS. n. 201/2022***

**COMUNE DI TORTONA  
PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**SITUAZIONE GESTIONALE  
DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI  
DI RILEVANZA ECONOMICA**

RICOGNIZIONE PERIODICA ANNUALITÀ 2023

## **1. CONTESTO DI RIFERIMENTO**

L'articolo 30 del d.lgs. n. 201/2022 recante “Verifiche periodiche sulla situazione gestionale

dei servizi pubblici locali”, prevede che:

“1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Il dato letterale della norma fa riferimento ai “servizi affidati”: tale dettato va interpretato nel senso che la ricognizione riguardi solo i servizi affidati dai Comuni con esclusione dei servizi a rete, a rilevanza economica, affidati da altri enti competenti che, insistendo sul medesimo territorio, abbiano autonomamente affidato un servizio in forma aggregata che includa il Comune stesso (ad esempio, Autorità d'ambito o bacino per i servizi a rete a rilevanza economica inclusi nel TUSPL quali TPL, Servizio idrico integrato e igiene ambientale).

Altro chiarimento va fornito in merito al richiamo operato dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 30, laddove è previsto che “la ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.” Il richiamo operato all'articolo 17, c.3, pertanto, fa rientrare nell'ambito di applicazione della norma “tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.”, estendendola anche al trasporto pubblico locale ed alla distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica.

Per completezza bisogna sottolineare un altro orientamento interpretativo che può essere dato sull'inciso “ogni servizio affidato”. Tale inciso, riferendosi a tutti i servizi “esternalizzati” dall'amministrazione esclude i servizi in economia, in quanto trattasi di servizi sottratti al mercato perché erogati direttamente dall'ente locale.

Inoltre, per quanto attiene al perimetro della ricognizione, non pare potersi limitare ai soli servizi affidati in concessione, in quanto, ai sensi dell'art. 15 del TUSPL, l'opzione della concessione è solo una preferenza: “Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore” e non un obbligo generale, residuando pertanto la possibilità dell'affidamento tramite appalto pubblico.

Riepilogando, dunque, i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le loro forme associative, le Città metropolitane e le Province devono effettuare la ricognizione sui servizi pubblici locali a rete e non, di rilevanza economica, che hanno affidato, in base ai seguenti orientamenti interpretativi:

- la ricognizione va effettuata per tutti i servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati, anche se non siano stati già predisposti gli indicatori ex art. 7 o art. 8 del d.lgs. n. 201/2022 (la norma, infatti, richiede di compiere la ricognizione “tenendo

conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9”, ma non li considera propriamente essenziali, nel caso in cui non siano stati redatti);

- tali servizi possono essere stati affidati tramite concessione ovvero in appalto;
- vanno inclusi i servizi affidati in house e soprasoglia affidati senza gara.

In merito all’ambito di applicazione soggettivo, uno dei principali problemi che ci si trova ad affrontare è quello della individuazione dei servizi pubblici locali oggetto della ricognizione. Tali sono definiti dal d.lgs. 201/2022 quali SIEG di livello locale mediante la seguente definizione: “i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale” (art. 2, c. 1, lett. c).

Se è pacifico che i servizi pubblici locali a rete, di rilevanza economica, attengono alle c.d. utilities, ossia rifiuti, sistema idrico, distribuzione del gas o il trasporto pubblico locale, più difficile è stabilire un perimetro fisso per i servizi pubblici locali di rilevanza economica non a rete.

Infatti, il concetto di servizio pubblico locale è dinamico e dipende dai territori.

Pertanto, deve essere l’ente affidante, nella sua autonomia, a verificare se il servizio non a rete rientri o meno tra i servizi pubblici locali oggetto della ricognizione in questione.

In merito a ciò si noti che sicuramente sono servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica i servizi rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del MIMIT, n. 639 del 31 agosto 2023, recante “Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell’art. 8 del D. lgs. n. 201 del 2022”.

Nello specifico, il regolamento richiama:

- impianti sportivi (fatta eccezione per gli impianti a fune espressamente esclusi dall'art. 36 del D.lgs. n. 201/2022);
- parcheggi;
- servizi cimiteriali (citati anche i funebri se erogati come servizi pubblici locali);
- luci votive;
- trasporto scolastico.

Si anticipa fin da ora che saranno oggetto di analisi per il Comune di Tortona i servizi pubblici sopra elencati.

Una considerazione a chiarimento merita, poi, la preliminare catalogazione dei servizi effettuata dall'ANAC nel "Manuale utente - Trasparenza dei Servizi Pubblici Locali", pubblicato sul proprio portale, per l'utilizzo delle funzionalità messe a disposizione dalla nuova piattaforma della Trasparenza SPL.

A tal proposito, appare difficile classificare come servizi pubblici locali alcuni dei servizi elencati da ANAC, quali ad esempio la riscossione dei tributi o i servizi amministrativi, che sono tipicamente servizi strumentali (come ormai acclarato dalla giurisprudenza: cfr. CDS, Sez. IV 5/03/2008 n. 2008 per la riscossione tributi).

In generale, da giurisprudenza consolidata, per il Consiglio di Stato (cfr. CDS, Sezione V, 12/06/2009, n. 3766) sono strumentali tutti quei servizi erogati da società ed enti a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali e che, quindi, sono svolti in favore della pubblica amministrazione, al contrario dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente bisogni o esigenze della collettività.

Si ricorda che sono altresì esclusi i servizi di interesse generale privi di rilevanza economica. Questi sono generalmente riconducibili ai servizi sanitari, sociali, socioassistenziali e culturali. Deve, in ogni caso, essere l'ente locale a verificare quali

servizi erogati ai cittadini rientrano nel novero dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, tenendo conto anche dell'onere dell'adempimento.

Sempre da questo punto di vista, è bene non eccedere in una frammentazione dei "servizi" che faccia perdere di vista gli obiettivi della ricognizione che sono riconducibili, in ultima analisi, a comprendere se l'ente erogante sia ragionevolmente efficiente ed il servizio sia effettuato in maniera economica ed efficace per l'utenza.

A tal proposito, per quanto possibile, è bene ricondurre la ricognizione ad una società ovvero ad uno specifico servizio, così da evitare eccessi di dettaglio ma, al contempo, rendendo evidente l'andamento economico del servizio in analisi.

È utile ricordare che resta in vigore l'attività ricognitiva per tutti i Comuni, anche inferiori ai 5.000 abitanti, almeno per quanto riguarda le società in house, visto che all'art. 17, c. 5, è previsto che "L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione".

Non si tratta di una novità, visto che il piano di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del TUSP, rinvia al comma 1, all'art. 24, c.1, che a sua volta richiede che le società rispettino "i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2" ossia una conferma "sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato".

Inoltre, come già menzionato, l'art. 30 prevede che "Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016".

In ogni modo, la ricognizione, anche in assenza di affidamenti in house, deve essere adottata "contestualmente" alla razionalizzazione periodica delle partecipate (ex art. 20 TUSP).

Per ciò che attiene agli obblighi di pubblicità, è opportuno richiamare l'art. 31 del d.lgs. n. 201/2022 che rubricato: "Trasparenza nei servizi pubblici locali", così recita:

“1. Al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, gli enti locali redigono la deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, la relazione di cui all'articolo 14, comma 3, la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2 e la relazione di cui all'articolo 30, comma 2, tenendo conto degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9.

2. Gli atti di cui al comma 1, i provvedimenti di affidamento di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e il contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.

3. I medesimi atti sono resi accessibili anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso il collegamento al luogo di prima pubblicazione di cui al comma 2.

4. Sulla piattaforma unica della trasparenza gestita dall'ANAC sono anche resi accessibili, secondo le modalità di cui al comma 3:

a) gli ulteriori dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica contenuti nella banca dati nazionale sui contratti pubblici;

b) le rilevazioni periodiche in materia di trasporto pubblico locale pubblicate dall'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

c) gli atti e gli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, nonché, ove disponibili, le informazioni sugli effettivi livelli di qualità conseguiti dai gestori pubblicati dalle autorità di settore sui propri siti istituzionali.

5. Gli atti e i dati di cui al presente articolo sono resi disponibili dall'ente che li produce in conformità a quanto previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

6. Gli enti locali, le amministrazioni statali, le Regioni e le Autorità di regolazione hanno accesso alla piattaforma dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di esercitare i poteri di verifica e monitoraggio rispettivamente attribuiti dalla normativa vigente”.

La norma in questione disciplina, quindi, gli obblighi di trasparenza posti a carico degli enti locali in relazione agli atti e ai dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, prevedendo un punto di accesso unico attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita dall'ANAC, in un'apposita sezione denominata “Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL”.

Gli enti locali, le amministrazioni statali, le Regioni e le Autorità di regolazione hanno accesso alla piattaforma dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di esercitare i poteri di verifica e monitoraggio rispettivamente attribuiti dalla normativa vigente.

La ricognizione deve essere dunque pubblicata tempestivamente tanto sul sito istituzionale dell'ente affidante che trasmessa contestualmente all'Anac, che provvede all'immediata pubblicazione sul portale telematico «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL», già reso operativo dalla medesima Autorità.

## **2. SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICO**

### **E PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA**

Circa il dibattuto tema di quali dei SPL rivolti all'utenza appartenga all'una o all'altra categoria, sulla base della normativa vigente, sia la giurisprudenza che la dottrina, sembrano convergere nel chiarire che, per dirimere la *vexata questio*, debba ormai farsi riferimento al potere autonomistico degli enti locali nell'organizzazione degli stessi e dei fattori che, in concreto, possono condizionarne la portata, fatte salve specifiche discipline di settore.

Già nel 2012, il Consiglio di Stato (Sez. V n. 5409 del 23/10/2012), dichiarava che "In via di principio va considerato che la distinzione tra attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, cosicché non è possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura economica".

Secondo la costante giurisprudenza comunitaria spetta infatti al giudice nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare, dell'assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche dell'eventuale finanziamento pubblico dell'attività in questione (Corte di giustizia CE, sentenza 22 maggio 2003, causa 18/2001).

In sostanza, per qualificare un servizio pubblico come avente rilevanza economica o meno è ragionevole pensare che si debba prendere in considerazione non solo la tipologia o caratteristica merceologica del servizio (vi sono attività meramente erogative come l'assistenza agli indigenti), ma anche la soluzione organizzativa che l'ente locale, quando può scegliere, sente più appropriata per rispondere alle esigenze dei cittadini (ad esempio servizi della cultura e del tempo libero da erogare, a seconda della scelta dell'ente pubblico, con o senza copertura dei costi).

A confermare tale indirizzo, è intervenuto il TAR Lombardia - Sezione Brescia, nella sentenza n. 558/2013, richiamando il Consiglio di Stato (Sezione VI n. 762 dell'11/02/2013): "Stante l'abrogazione referendaria dell'art. 23-bis D.L. 112/2008 e la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 4 D.L. n. 138/2011 e le ragioni del quesito referendario (lasciare maggiore scelta agli Enti locali sulle forme di gestione

dei servizi pubblici locali, anche mediante internalizzazione e società in house) è venuto meno il principio, con tali disposizioni perseguito, dell'eccezionalità del modello in house per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Si applica invece la disciplina comunitaria sui presupposti e condizioni per l'utilizzo della società in house", e il TAR Campania (sez. I n. 1925 dell'11/04/2013), che, nel far proprio tale indirizzo, ha sostenuto come: "la scelta dell'Ente locale sulle modalità di organizzazione dei Servizi pubblici locali, e in particolare la opzione tra modello in house e ricorso al mercato, debba basarsi sui consueti parametri di esercizio delle scelte discrezionali, vale a dire:

- valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti;
- individuazione del modello più efficiente ed economico;
- adeguata istruttoria e motivazione".

Ne deriva, conseguentemente, che l'ordinamento non propone né un possibile elenco dei SPL afferenti all'una o all'altra categoria, né una specifica tipologia organizzativa degli stessi, ma demanda agli enti l'individuazione di un percorso di adeguatezza alle condizioni esistenti, ovvero: al tipo di servizio, alla remuneratività della gestione, all'organizzazione del mercato, alle condizioni delle infrastrutture e delle reti e principalmente all'interesse della collettività.

La scelta dei modelli organizzativi dei SPL va effettuata, verosimilmente, sulla base della reale situazione di fatto: economicità della gestione, parità tra gli operatori e adeguata informazione alla collettività. Ciò deve essere necessariamente correlato all'imprescindibile interesse dell'utente del servizio, affinché ne fruisca nel miglior modo possibile e certamente alle condizioni più convenienti.

L'assetto descritto risulta, per altro, ampiamente coerente con quanto stabilito dall'art. 10 del D.Lgs. n. 201/2022 laddove espressamente prevede che: "Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge. Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e

semplificazioni. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali. I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità”.

Sempre ai fini della distinzione tra SPL a rilevanza economica e non, il Consiglio di Stato, già in precedenza (Sez. V- Sentenza n. 6529 del 10/09/2010), aveva ritenuto che è l'Ente a “qualificare” il servizio, affermando che la rilevanza economica non dipende dalla sola capacità di produrre utili del modulo gestionale, ma deriva dai vari elementi di sviluppo del contesto quali: la struttura del servizio, le modalità di espletamento, gli specifici connotati economico-organizzativi, la disciplina normativa, la natura del soggetto chiamato ad espletarlo. La sentenza, rafforzando le interpretazioni giurisprudenziali in precedenza assunte in ordine al riconoscimento della competenza esclusiva dell'Ente a determinare la qualificazione di un servizio pubblico locale come economicamente significativo o meno, afferma espressamente: “La scelta delle modalità di erogazione e del regime giuridico, al quale le varie attività sono sottoposte, dipende, in definitiva, più da valutazioni politiche che dai caratteri intrinseci dei servizi”.

Sulla base di quanto sin qui esposto, si può, in sintesi, affermare che sono classificabili come servizi a rilevanza economica tutti quei SPL assunti dall'ente laddove la tariffa richiedibile all'utente sia potenzialmente in grado di coprire integralmente i costi di gestione e di creare un utile d'impresa che non deve essere di modesta entità; al contrario, non hanno rilevanza economica quei servizi che, per obbligo di legge o per disposizione statutaria/regolamentare del Comune, prevedono o consentono l'accesso anche a fasce deboli non in grado di contribuire, laddove naturalmente questa fascia di sotto-contribuzione sia tale da compromettere una gestione remunerativa del servizio e non sia possibile prevedere eventuali

compensazioni economiche agli esercenti i servizi, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

### **3. VERIFICA PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

I servizi pubblici locali a rilevanza economica oggetto di analisi, in attinenza con quanto esposto nel primo paragrafo, sono:

1. parcheggi;
2. impianti sportivi;
3. servizi cimiteriali e luci votive;
4. trasporto scolastico.

Si specifica che l'analisi del servizio è stato effettuato dal Dirigente competente.

### 3.1. PARCHEGGI – SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Si intende, con valenza ricognitiva, verificare i contenuti richiesti dal legislatore nell'ambito dei SPL del Servizio Polizia Municipale.

Si tratta di effettuare:

a) la verifica delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;

b) la definizione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

Pertanto, in coerenza con quanto stabilito dalla normativa in vigore e in parte introduttiva richiamata, si è proceduto ad una verifica puntuale di tutta la tipologia dei servizi erogati dall'Amministrazione comunale attraverso il Servizio Polizia Municipale.

La ricognizione ha permesso di evidenziare le caratteristiche di servizi gestiti con finalità di controllo del territorio, polizia stradale, polizia amministrativa a favore della comunità, con prevalenza di servizi istituzionali erogati, senza costi, alla collettività senza costi in forza di legge.

Ne è risultato il quadro d'insieme riportato nel successivo paragrafo.

#### **CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E MODALITA' DI AFFIDAMENTO PRESELTA**

<b>Caratteristiche del servizio</b>	<b>Modalità di affidamento prescelta</b>	<b>Motivazione della scelta</b>
Servizio controllo del territorio <b>Polizia stradale</b>	Servizi istituzionali gestiti in economia con risorse umane e strumentali del Servizio Legge 65/1986 – L.R. 58/1987 e ss.mm.ii. - DLgs.285/1992	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica D.G.C. n. 84/2015
Servizio controllo del territorio <b>Polizia di prossimità</b>	Servizi istituzionali gestiti in economia con risorse umane e strumentali del Servizio Legge 65/1986 – L.R. 58/1987 e ss.mm.ii. - DLgs.285/1992	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica D.G.C. n. 84/2015
Servizio controllo del territorio <b>Vigilanza alle frazioni</b>	Servizi istituzionali gestiti in economia con risorse umane e strumentali del Servizio Legge 65/1986 – L.R. 58/1987 e ss.mm.ii. - DLgs.285/1992	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica D.G.C. n. 84/2015
Servizio controllo del territorio <b>Agente di quartiere</b>	Servizi istituzionali gestiti in economia con risorse umane e strumentali del Servizio Legge 65/1986 – L.R. 58/1987 e ss.mm.ii. - DLgs.285/1992	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica D.G.C. n. 84/2015

Servizio Viabilità e Pronto intervento <b>Infortunistica stradale</b>	Servizi istituzionali gestiti in economia con risorse umane e strumentali del Servizio Legge 65/1986 – L.R. 58/1987 e ss.mm.ii. - DLgs.285/1992	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica D.G.C. n. 84/2015
Servizio Viabilità e Pronto intervento <b>Ordinanze viabilistiche</b>	Servizi istituzionali gestiti in economia con risorse umane e strumentali del Servizio Legge 65/1986 – L.R. 58/1987 e ss.mm.ii. - DLgs.285/1992	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica D.G.C. n. 84/2015
Servizio Viabilità e Pronto intervento <b>Ufficio Contravvenzioni</b>	Servizi istituzionali gestiti in economia con risorse umane e strumentali del Servizio Legge 65/1986 – L.R. 58/1987 e ss.mm.ii. - DLgs.285/1992	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica D.G.C. n. 84/2015
Servizio Viabilità e Pronto intervento <b>Ufficio Centrale Operativa</b>	Servizi istituzionali gestiti in economia con risorse umane e strumentali del Servizio Legge 65/1986 – L.R. 58/1987 e ss.mm.ii. - DLgs.285/1992	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica D.G.C. n. 84/2015
Servizio Viabilità e Pronto intervento <b>Pareri viabilistici</b>	Servizi istituzionali gestiti in economia con risorse umane e strumentali del Servizio Legge 65/1986 – L.R. 58/1987 e ss.mm.ii. - DLgs.285/1992	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica D.G.C. n. 84/2015
Servizio Annonario <b>Controlli commerciali</b>	Servizi istituzionali gestiti in economia con risorse umane e strumentali del Servizio Legge 65/1986 – L.R. 58/1987 e ss.mm.ii.	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica D.G.C. n. 84/2015
Servizio Annonario <b>Gestioni mercati e fiere</b>	Servizi istituzionali gestiti in economia con risorse umane e strumentali del Servizio Legge 65/1986 – L.R. 58/1987 e ss.mm.ii.	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica D.G.C. n. 84/2015
Servizio Anagrafico <b>Accertamenti anagrafici</b>	Servizi istituzionali gestiti in economia con risorse umane e strumentali del Servizio Legge 65/1986 – L.R. 58/1987 e ss.mm.ii.	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica D.G.C. n. 84/2015
<b>Caratteristiche del servizio</b>	<b>Modalità di affidamento prescelta</b>	<b>Motivazione della scelta</b>
Servizio di PG <b>Ricezione querele-denunce e smarrimento documenti</b>	Servizi istituzionali gestiti in economia con risorse umane e strumentali del Servizio Legge 65/1986 – L.R. 58/1987 e ss.mm.ii. DLgs.285/1992 – C.P. e C.P.P.	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica D.G.C. n. 84/2015
Servizio di PG <b>Attività delegata</b>	Servizi istituzionali gestiti in economia con risorse umane e strumentali del Servizio Legge 65/1986 – L.R. 58/1987 e ss.mm.ii. DLgs.285/1992 – C.P. e C.P.P.	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica D.G.C. n. 84/2015
Servizio Viabilità e Servizio di PG <b>Gestione impianto videosorveglianza</b>	Servizi istituzionali gestiti in economia con risorse umane e strumentali del Servizio Legge 65/1986 – L.R. 58/1987 e ss.mm.ii. - DLgs.285/1992 – C.P. e C.P.P.	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica D.G.C. n. 84/2015
Servizio Viabilità e Servizio di PG <b>Manutenzione impianto videosorveglianza</b>	Servizio in appalto con ditte esterna specializzata	Servizio pubblico locale di rilevanza economica D.G.C. n. 84/2015
Servizio di Gestione della sosta a pagamento <b>Verifica rendiconti e liquidazione aggio</b>	Servizio gestito in economia con risorse umane e strumentali del Servizio	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica
Servizio di Gestione della sosta a pagamento <b>Gestione del servizio sosta a pagamento in città</b>	Servizio in concessione, affidamento da parte di altro Dirigente, in corso fase di studio per forme gestionali alternative	Servizio pubblico locale privo di rilevanza economica D.G.C. n. 210/2021 D.G.C. n. XXX/2022

Il Servizio di Polizia Locale ha attivato nel 2022 l'affidamento in house del servizio di gestione dei parcheggi in città e gli elementi di economicità ed efficacia della gestione, sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale in materia, oltre che un bilanciamento della copiosa giurisprudenza su cui si è fondata valutazione di congruità economica ad oggi permangono.

L'incaricato di E.Q.

Dott. Orazio Di Stefano

### **3.2. IMPIANTI SPORTIVI – SERVIZIO SVILUPPO ECONIMICO**

Con riferimento agli adempimenti richiesti di cui all'art. 30 del d.lgs. 201/2022 in materia di impianti sportivi in concessione ed in particolare alla prevista ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica si significa quanto segue.

Il Regolamento per la disciplina delle modalità di concessione in uso temporaneo ed affidamento della gestione degli impianti sportivi del comune di Tortona, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 30 del 27/06/2013 classifica tutti gli impianti sportivi comunali come privi di rilevanza economica e ne regola anche le modalità di assegnazione, ancorché queste ultime siano state progressivamente superate dalla intervenuta normazione sui contratti ed appalti pubblici.

La non rilevanza economica si ritiene sottragga tali impianti dai richiamati obblighi di ricognizione, salvo il fatto che non si ritenga opportuno in prospettiva ridefinirne tale classificazione.

A tal proposito e volendo comunque minimamente contestualizzare la tematica degli impianti sportivi comunali diversi dalle palestre scolastiche, si evidenzia che il citato regolamento è stato adottato in un momento di particolare difficoltà economica dell'Ente Comunale che non era più in grado di sostenere i rilevanti investimenti a sostegno dell'associazionismo sportivo locale, ed in particolare di alcune discipline, fino ad allora erogati.

Per non sacrificare tale prezioso patrimonio sia immobiliare che sociale, ha introdotto il principio della concessione in uso e gestione degli impianti con oneri di gestione ordinaria a totale carico del concessionario, con anche obblighi di:

- apertura a tutti i cittadini delle prestazioni offerte e codificate;
- prezzi al pubblico di accesso o frequenza in linea con la media generale;

- riserve d'uso a favore dell'Ente e, talvolta, anche di altri soggetti da questo individuati;
- rilascio nelle condizioni originarie, salvo il deperimento d'uso, inclusi gli eventuali interventi autorizzati introdotti a proprio onere che restano di proprietà comunale (eccetto i beni mobili).

Il regolamento ha anche previsto la possibilità, codificata per importi ed estensione massima, di rinegoziazione della durata a fronte di investimenti del gestore in ambito di risparmio energetico o manutenzione straordinaria, durata ulteriormente ampliata dai provvedimenti in tal senso introdotti dal Governo nel periodo del Covid-19, lasciando in capo all'Ente Comunale la sola manutenzione straordinaria.

A 10 anni di distanza si può serenamente affermare che l'obiettivo di contenimento della spesa pubblica locale, di rafforzamento dell'autonomia e della responsabilizzazione dell'associazionismo cittadino è stato ampiamente raggiunto e la città si fregia oggi di obiettivi sportivi in diverse discipline in allora del tutto insperati ed imprevedibili, con gran merito di tali associazioni e dei loro dirigenti ed associati.

Anche la premialità per investimenti effettuati ad onere e cura dei concessionari introdotta allora si è dimostrata d'interesse per la gran parte dei gestori e si rivela oggi del tutto in linea con i "Criteri per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi" di cui all'art. 17 della legge Regionale 23 del 2020 che ha colmato un vuoto normativo che lasciava gli enti privi di ogni riferimento.

Tornando ora al tema della classificazione degli impianti in termini di rilevanza economica è indubbio che appare oramai infondata, alla luce delle attuali evoluzioni del mercato, la teoria secondo la quale è possibile in generale catalogare in toto i servizi sportivi come attività senza rilevanza economica, poiché ogni specifica situazione necessita di essere valutata caso per caso.

Ma proprio nello specifico caso tortonese le vicende della gestione e manutenzione degli impianti negli anni passati ed in quelli più recenti inducono a ritenere che questi non siano in grado di produrre una redditività adeguata a sostenerne in toto la gestione e soprattutto ad assicurarne il costante apporto manutentivo

straordinario necessario a contrastarne la generalizzata vetustà. Prova ne è il costante impegno dell'Ente, anche a fronte di investimenti effettuati dai gestori, per mantenere il livello qualitativo delle infrastrutture sportive entro limiti appena accettabili e lo sforzo che i soggetti gestori, tutti espressione dell'articolato e vivace associazionismo sportivo tortonese, costantemente esplicano per mantenere e ove possibile qualificare gli impianti stessi.

Inoltre, anche in occasione degli affidamenti meno datati, effettuati in regime di evidenza pubblica a seguito delle disposizioni intervenute progressivamente a partire dal Codice Appalti del 2016, non sono emersi soggetti privati, operanti a fini di lucro sul libero mercato, che abbiano manifestato interesse per gli impianti qui in questione. Proprio l'impianto natatorio Dellepiane, in apparenza quello più suscettibile di dubbi sulla correttezza della sua classificazione di impianto privo di rilevanza economica, è quello che manifesta oggi la maggiore sofferenza nella gestione, risentendo delle conseguenze sull'affluenza del pubblico e sull'incremento smisurato dei costi energetici conseguenti alle crisi indotte rispettivamente dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina. Non ha accusato sospensioni dell'attività e prosegue la sua attività grazie all'intervento a sostegno dell'Ente Comunale nel 2022, in un contesto di area vasta dove impianti anche più moderni in realtà limitrofe, gestiti da soggetti privati ed affidati con i criteri e le prerogative della rilevanza economica, hanno dovuto chiudere l'attività o sono in procinto di farlo.

Si allega, a completamento del quadro sin qui sinteticamente esposto, una tabella riepilogativa degli impianti in concessione ove sono riportati gli elementi essenziali dei rapporti contrattuali in essere: data di stipula, durata originaria e rinegoziazioni della durata per investimenti o per Covid, elementi essenziali del contratto, scadenza ed eventuali possibilità di ulteriore proroga.

IMPIANTO CONDUTTORE CONTRATTO	DURATA CONTRATTO PROROGHE (vigenti al 31-12- 2020)	PREROGATIVE CONTRATTUALI E POSSIBILI PROLUNGAMENTI	CANONE RICOGNITORIO
<p><b>CAMPO SPORTIVO C. COSOLA</b> Via Sacro Cuore</p> <p>impianto sportivo in discreto stato di manutenzione, costituito da fabbricato realizzato con struttura portante in muratura tradizionale e cemento armato, costituito da locali adibiti a magazzino, spogliatoi ed ufficio. comprende anche campo da calcio con fondo in sintetico interamente recintato.</p> <p>DATI CATASTALI: N.C.T. 2718 Fg. 43: map.808-809 - N.C.T. 10218 Fg. 43: map.813-817-819</p> <p>CONDUTTORE: <b>ASD SG DERTHONA</b></p> <p>ATTI: <b>D.D. N. 1156 del 19/12/2018</b> <b>contratto repertorio N. 25543</b> sottoscritto in data 05/02/2019</p>	<p><b>dal 19/12/2018 al 31/12/2021</b></p> <p><b>PROROGA Straord. DL 34/2020: sino al 31/12/2024</b></p>	<p><b>Prerogative contrattuali:</b> durata del presente contratto può essere rinegoziata. La rinegoziazione dovrà essere effettuata, con particolare riferimento alla durata massima, secondo il criterio di investimento da parte dell'affidatario per €. 10.000,00 = 1 anno di rinegoziazione, fino ad un massimo di €. 30.000,00 ed anni 3.</p> <p><b>Spese Gestione:</b> 100% a carico gestore eccetto energia elettrica 1° anno (2019 - 30%) - 2° anno (2020 - 70%).</p> <p><b>PROROGA straord. DL 34/2020: sino al 31/12/2024 (DEL 177/2020)</b> - D.D. 947/2020 in attuazione dell'art. 216 c. 2 del DL 34/2020 comeconvertito con L. 77/2020)</p> <p><b>Durata massima possibile:</b> sino al 31/12/2027.</p>	<p>€ 500,00 annue oltre IVA. scad. 30 giugno</p>
<p><b>CAMPO SPORTIVO E. CUCCHI</b> Via Silvio Ferrari</p> <p>fabbricati in buono stato di manutenzione. Campo da calcio in erba di misure regolamentari con annessi</p> <p>DATI CATASTALI: N.C.T. 10218 Fg. 42: map.53-1075</p> <p>CONDUTTORE: <b>ASD DERTONA CALCIO GIOVANILE</b></p> <p>ATTI: <b>D.D. N. 163 del 27/03/2017</b> <b>contratto repertorio N. 25039</b> sottoscritto in data 30/03/2017</p>	<p><b>dal 1/04/2017 al 31/12/2021</b></p> <p><b>PROROGA Straord. DL 34/2020: sino al 31/12/2024</b></p>	<p><b>Prerogative contrattuali:</b> la durata del presente contratto potrà essere incrementata a fronte di investimenti relativi ad interventi approvati dall'Amministrazione Comunale. L'eventuale incremento della durata è determinato, ai fini di consentire l'ammortamento, almeno parziale degli eventuali investimenti effettuati, in un anno ogni 20.000,00 (ventimila/00) euro di investimento, al lordo degli oneri fiscali, se previsti, per un massimo di ulteriori anni 5.</p> <p><b>Al termine possibilità di proroga per ulteriori anni 3</b> valida soltanto in presenza di esplicita volontà delle parti, a condizione che siano rispettati gli impegni contemplati nel contratto.</p> <p><b>Spese Gestione:</b> 100% a carico gestore</p> <p><b>PROROGA straord. DL 34/2020: sino al 31/12/2024 (DEL 177/2020)</b> - D.D. 951/2020 in attuazione dell'art. 216 c. 2 del DL 34/2020 comeconvertito con L. 77/2020)</p> <p><b>Durata massima possibile:</b> sino al 31/12/2032.</p>	<p>€ 1.500,00 annue oltre IVA (che - da contratto - si riducono a 1000,00 per rimborso forfettario spese perutenze sede Polisportiva) scad. 30 giugno</p>
<p><b>PARETE ARRAMPICATA c/o</b></p>	<p><b>dal 01/1/2018 al 31/12/2022</b></p>	<p><b>Prerogative contrattuali: Al termine possibilità di proroga per ulteriori anni 3</b></p>	<p>€ 20,00 oltre IVA</p>

<p><b>PALESTRA COPPI</b> Via Trento</p> <p>DESCRIZIONE: Parete di arrampicata posta all'interno della palestra Coppi in buono stato di conservazione.</p> <p>CONDUTTORE: <b>CAI - Club Alpino Italiano – Sezione “G. Boccalatte” - Tortona</b></p> <p>ATTI: <b>D.G.C. N. 217 del 21/12/2017</b> contratto soggetto a registrazione in caso d'uso</p>	<p><b>PROROGA Straord. DL 34/2020: sino al 31/12/2025</b></p>	<p>concedibile solo in presenza di volontà espressa da entrambe le parti contraenti.</p> <p><b>PROROGA straord. DL 34/2020: sino al 31/12/2025 (DEL 177/2020</b> – D.D. 950/2020 in attuazione dell'art. 216 c. 2 del DL 34/2020 come convertito con L. 77/2020)</p> <p><b>Durata massima possibile: sino al 31/12/2028</b></p>	
<p><b>PISCINA DELLEPIANE</b> Viale Mariano Dellepiane</p> <p>DESCRIZIONE: complesso natatorio composto da impianto natatorio coperto, impianto natatorio scoperto completo di impianti tecnologici, con annessi locali bar completi di arredamento, alloggio custode.</p> <p>DATI CATASTALI: N.C.T. 10218 Fg. 42: map.52- 270</p> <p>CONDUTTORE: <b>DERTHONA NUOTO S.c.s.d.</b></p> <p>ATTI: <b>D.G.C. N. 170 del 23/12/2013</b> <b>contratto repertorio n. 24041</b> sottoscritto in data 30/12/2013</p>	<p><b>dal 01/01/2014 al 31/12/2018</b></p> <p><b>1° proroga sino al 31/12/2021</b></p> <p><b>PROROGA Straord. DL 34/2020: sino al 31/12/2024</b></p> <p><b>2° proroga sino al 31/12/2026</b></p>	<p><b>Prerogative contrattuali:</b> Possibilità di incremento della durata determinato, ai fini di consentire l'ammortamento almeno parziale degli investimenti effettuati, in un anno ogni 50.000,00 euro di investimento, al lordo degli oneri fiscali, se previsti, per max ulteriori 5 anni.</p> <p><b>Al termine possibilità di proroga per ulteriori anni tre</b> valida soltanto in presenza di esplicita volontà delle parti.</p> <p><b>Spese Gestione:</b> 100% a carico gestore</p> <p><b>1° proroga:</b> sino al 31/12/2021: DEL 165 del 26-10-2017: lavori straordinari sostenuti dalla Derthona Nuoto S.c.s.d pari a complessivi Euro 186.125,64, (residuano Euro 36.125,64)</p> <p><b>PROROGA straord. DL 34/2020: sino al 31/12/2024 (DEL 177/2020</b> – D.D. 953/2020 in attuazione dell'art. 216 c. 2 del DL 34/2020 come convertito con L. 77/2020)</p> <p><b>2° proroga:</b> sino al 31/12/2026: DEL 47 del 27-04-2021 – DET. 413 del 6-5-2021: lavori straordinari sostenuti dalla Derthona Nuoto S.c.s.d pari a complessivi Euro 104.845,11.</p> <p><b>Durata massima possibile: sino al 31/12/2029</b></p>	<p>€1000,00 oltre I.V.A per l'impianto natatorio coperto</p> <p>€ 500,00 oltre ad I.V.A. per l'impianto natatorio scoperto</p> <p>unica soluzione scad. 30 giugno</p>

<p><b>STADIO F.COPPI</b> Via Montello</p> <p>DESCRIZIONE: complesso sportivo in buono stato di manutenzione, costituito da fabbricato realizzato con struttura portante in cemento armato e tamponamento in blocchi di muratura. campo da calcio con misure regolamentari, annessa pista di atletica e tribune realizzate in cemento armato con copertura in acciaio lato tribuna stampa. DATI CATASTALI: NCEU 458 Fg. 38 map. 72, 125,126,127,128 Sub 1 e 2,129</p> <p>CONDUTTORE: <b>ASD HIC SUNT LEONES DERTHONA</b></p> <p>ATTI: <b>D.D. n. 555 del 05/07/2019 contratto repertorio N. 25679</b> sottoscritto in data 10/07/2019</p>	<p><b>dal 5/07/2019 al 30/06/2024</b></p> <p><b>PROROGA Straord. DL 34/2020: sino al 30/06/2027</b></p>	<p><b>Prerogative contrattuali:</b> La durata del contratto può essere rinegoziata prima della scadenza in presenza di investimenti effettuati dall'affidataria, a suo totale onere e carico. Proroga di unanno ogni 15.000,00 euro di investimento per max 3 anni. <b>Spese Gestione:</b> 100% a carico gestore</p> <p><b>PROROGA straord. DL 34/2020: sino al 30/06/2027 (DEL 177/2020)</b> – D.D. 952/2020 in attuazione dell'art. 216 c. 2 del DL 34/2020 comeconvertito con L. 77/2020).</p> <p><b>Durata massima possibile:</b> sino al 30/06/2030</p>	<p>€ 700,00 oltre IVA scad. 30 giugno</p>
<p><b>CAMPI DA TENNIS</b> Via Montello</p> <p>DESCRIZIONE: complesso sportivo in buono stato di manutenzione, costituito da fabbricato realizzato con struttura portante in cemento armato e tamponamento in blocchi di muratura. Comprende due campi da tennis in terra battuta e due campi coperti con struttura tensostatica, tribune in cemento armato e aree verdi, il tutto recintato con rete metallica</p> <p>DATI CATASTALI: N.C.T. _____ <b>SSD DERTHONA TENNIS</b></p> <p>ATTI: <b>D.G.C. N. 103 del 04/09/2014 contratto repertorio N. 24235</b> sottoscritto in data 3/10/2014</p>	<p><b>dal 01/01/2015 al 31/12/2018</b></p> <p><b>1° proroga: sino al 31/12/2021</b></p> <p><b>PROROGA Straord. DL 34/2020: sino al 31/12/2024</b></p> <p><b>2° proroga sino al 31/12/2025</b></p>	<p><b>Prerogative contrattuali:</b> Possibilità di ottenere prolungamenti delladurata di un anno per ogni €. 30.000,00 (trentamila/00) di investimenti, per un massimo complessivo di ulteriori anni 4. <b>Al termine possibilità di proroga per ulteriori anni tre</b> valida soltanto in presenza di esplicita volontà delle parti e del rispetto degliimpegni contrattuali (<i>già ottemperati</i>). <b>Spese Gestione:</b> 100% a carico gestore .</p> <p><b>1° proroga:</b> dal 01/01/2019 al 31/12/2021 (D.G. 112/2018) spesacomplexiva per lavori straordinari sostenuta dalla Polisportiva Derthona Tennis, pari a complessivi 103.478,49 Euro, residuano 13.478,49 Euro quale quota di spesa non utilizzata.</p> <p><b>PROROGA straord. DL 34/2020: sino al 31/12/2024 (DEL 177/2020)</b> – D.D. 954/2020 in attuazione dell'art. 216 c. 2 del DL 34/2020 comeconvertito con L. 77/2020)</p> <p><b>2° proroga:</b> dal 31/12/2024 al 31/12/2025 (D.G. n. 72/2022 e D.D. 348/2022 spesa complessiva € 87.758,80 per la realizzazione di un pallone pressostatico campo n. 2. <b>Esaurita possibilità di proroga per investimenti.</b> <b>Durata massima possibile:</b> sino al 31/12/2028.</p>	<p>€ 1000,00 oltre IVA scad. 30 giugno</p>

<p><b>PALESTRA ARMANA c/o PALAZZETTO "U. CAMAGNA"</b> p.za Ubertis</p> <p>DESCRIZIONE: Campo da Basket con annessi spogliatoi e servizi igienici oltre a balconata sovrastante il campo e tribune in buono stato di conservazione collocato all'interno del "Palazzetto Uccio Camagna"</p> <p>DATI CATASTALI: N.C.T. _____</p> <p>CONDUTTORE: <b>DERTHONA BASKET SSD a R.L.</b> ATTI: <b>D.G.C. N. 128/2017 contratto repertorio N. 25198</b> sottoscritto in data 28/09/2017</p>	<p><b>dal 01/10/2017 al 30/09/2020</b></p> <p>Durata rinegoziata: <b>sino al 30/09/2023</b></p> <p>PROROGA Straord. DL 34/2020: <b>sino al 30/09/2026</b></p>	<p><b>Prerogative contrattuali:</b> possibilità di rinegoziazione del contratto fino ad un massimo di anni 3 previa procedura formale di valutazione della espressa volontà delle parti, (sino al 30/09/2023). Spese per investimenti € 20.000,00 = 1 anno di rinegoziazione; <b>Spese Gestione: dal 13/12/2018 100% a carico gestore (punto 2) dispositivo D.G. 224/2018)</b></p> <p><b>Rinegoziazione al 30/09/2023 (con D.G.224 del 13/12/2018 DET1198/2018) – Spese per rifacimento impianto luci e anticipo assunzione a carico gestore spese di gestione per € 62.213,43.</b></p> <p><b>PROROGA straord. DL 34/2020: sino al 30/09/2026 (D.G.C. 177/2020 – D.D. 949/2020 in attuazione dell'art. 216 c. 2 del DL34/2020 come convertito con L. 77/2020).</b></p> <p><b>Durata massima possibile: sino al 30/09/2026.</b></p>	<p>€ 1000,00 oltre IVA scad. 30 giugno</p>
<p><b>PISTA ATLETICA c/o STADIO F.COPPI</b> Via Montello</p> <p>DESCRIZIONE: Pista di atletica all'interno dello Stadio "F. Coppi" in mediocri condizioni di conservazione ed annessi spogliatoi con docce e servizi igienici collocati in una porzione del fabbricato adiacente che ospita anche gli spogliatoi del tennis.</p> <p>DATI CATASTALI: vedere stadio "F. Coppi"</p> <p>CONDUTTORE: <b>ASD DERTHONA ATLETICA</b></p> <p>ATTI: <b>D.G.C. N. 132 del 19/11/2013 contratto repertorio N. 24039</b>,sottoscritto in data 30/12/2013</p>	<p><b>dal 01/01/2014 al 31/12/2018</b></p> <p>Proroga (ulteriori 3 anni): <b>sino al 31/12/2021</b></p> <p>PROROGA Straord. DL 34/2020: <b>sino al 31/12/2024</b></p>	<p><b>Prerogative contrattuali: prorogabile per ulteriori tre annualità per espressa volontà delle parti</b> da manifestarsi in forma scritta entro sei mesi dalla scadenza naturale del presente contratto (max 31/12/2021). <b>Spese Gestione:</b> a carico gestore eccetto utenze (acqua e luce spogliatoio).</p> <p><b>Proroga (ulteriori 3 anni):</b> 01/01/2019 al 31/12/2021 con DEL G.C.N. 96/2018</p> <p><b>PROROGA straord. DL 34/2020: sino al 31/12/2024 (D.G.C. 177/2020 – D.D. 948/2020 in attuazione dell'art. 216 c. 2 del DL34/2020 come convertito con L. 77/2020).</b></p> <p><b>Durata massima possibile: sino al 31/12/2024</b></p>	<p>€ 730,00 oltre IVA scad. 30 giugno</p>

Il Dirigente

F.to Dott. Claudio Bagnera

### **3.3. SERVIZI CIMITERIALI E LUCI VOTIVE – LAVORI PUBBLICI**

I servizi cimiteriali sono servizi pubblici locali, mentre i servizi cimiteriali, limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme, rientrano fra i servizi pubblici essenziali ai sensi della normativa vigente. L'esecuzione di tutte le operazioni cimiteriali hanno la natura di servizio pubblico necessario oltre che di servizio pubblico locale a rilevanza economica, per garantire i livelli igienico-sanitari e per conservare la sacralità dei particolari luoghi dedicati alla memoria storica della collettività locale.

Con riferimento agli adempimenti richiesti di cui all'art. 30 del d.lgs. 201/2022 in materia di servizi cimiteriali e funebri si emargina quanto segue.

Per le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione, cremazione di resti mortali inconsunti derivanti da esumazione od estumulazione, nonché per il servizio di custodia cimiteriale, per loro natura è necessario siano espletati al fine:

- di garantire sepoltura in termini certi e nei modi rigorosamente stabiliti dalle norme igienico sanitarie (T.U. leggi sanitarie TU LL.SS. R.D. 27/7/1934 n. 1265 e del regolamento di attuazione DPR 10 settembre 1990, n. 285);
- di economicità del servizio, dovuta al fatto che una organizzazione stabile, capace di garantire la sepoltura anche con elevate punte di mortalità, considerata la casualità propria degli eventi luttuosi, è più efficiente ed efficace di singole organizzazioni private, le quali nel loro insieme determinano per la utenza costi gestionali superiori.

Pertanto questa Amministrazione ha ritenuto che sussistono specifiche ragioni, connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui sopra, per l'affidamento dei servizi in questione – all'interno del Servizio di manutenzione e gestione beni demaniali e patrimoniali di proprietà comunale - ad un soggetto terzo, mediante procedura aperta ad evidenza pubblica, aggiudicata con determinazione dirigenziale n. 604 del 26/07/2021, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Con determinazione dirigenziale n. 457 del 04/06/2021 il Comune di Tortona ha approvato i seguenti documenti, allegati alla determinazione quali parti integranti e sostanziali della medesima:

a) Bando G.U.C.E. di procedura aperta ad oggetto il “Servizio di manutenzione e gestione beni demaniali e

patrimoniali di proprietà comunale - Periodo dal01.08.2021 al 31.12.2023”;

b) Bando G.U.R.I. di procedura aperta ad oggetto il“Servizio di manutenzione e gestione beni demaniali e patrimoniali di proprietà comunale - Periodo dal01.08.2021 al 31.12.2023”;

b) Estratto di Bando di procedura aperta ad oggetto il “Servizio di manutenzione e gestione beni demaniali e

patrimoniali di proprietà comunale - Periodo dal01.08.2021 al 31.12.2023” per la pubblicazione su quotidiani nazionali e locali;

c) Disciplinare di gara ad oggetto la procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di manutenzione e gestione beni demaniali e patrimoniali di proprietà comunale - Periodo dal 01.08.2021 al 31.12.2023”, contenente disposizioni integrative del bando;

La procedura di selezione, tramite procedura aperta, ha garantito la massima concorrenza, trasparenza e partecipazione.

Questa amministrazione ha affidato esternamente:

1. l’ esecuzione di tutte le operazioni cimiteriali previste per legge e operazioni di Polizia Mortuaria di cui al DPR 285/1990 quali: inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni di carattere ordinario e straordinario;

2. la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde. Con riferimento al contenuto specifico dell’affidamento svolto sono certamente assimilabili a servizi pubblici locali l’esecuzione delle operazioni cimiteriali, mentre hanno carattere di servizio strumentale la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde.

L’Ente deve garantire la continuità del servizio alla cittadinanza.

Il Comune di Tortona, con l'attuale organizzazione e proprio personale in servizio, non è in grado di garantire tali prestazioni in amministrazione diretta e pertanto deve avvalersi di un operatore economico che subentri al Comune per l'erogazione dei servizi di cui trattasi, e che provveda a tutte le spese occorrenti relative alle prestazioni, alle forniture, ecc..

I servizi de quibus sono da considerarsi, come sopra evidenziato, ad ogni effetto servizi pubblici la cui erogazione da parte dell'affidatario deve avere carattere di regolarità, continuità e completezza.

Il Dirigente

F.to Ing. Laura Lucotti

### **3.4. TRASPORTO SCOLASTICO – SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ**

Il Comune di Tortona, nell'ambito delle funzioni amministrative attribuitegli dalla legge per il perseguimento degli interessi pubblici che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, ha la titolarità di diversificati servizi socioeducativi, finalizzati ad affiancare le famiglie nell'azione di assistenza e cura dei minori (Asili Nido e Micronidi), a implementare e completare l'attività educativa e formativa della scuola, a garantire il diritto allo studio (Assistenza scolastica).

L'Amministrazione Comunale è impegnata a garantire i vari interventi e servizi di assistenza scolastica – vigilanza obbligo frequenza, libri di testo, borse di studio, edilizia, pre-scuola e post-scuola, trasporto, ristorazione - finalizzati a consentire, secondo le previsioni del Capo III, artt.135-139 del D. Lgs.112/1998, la concreta e continua erogazione del servizio di istruzione da parte delle istituzioni scolastiche.

Al fine di dar attuazione ai principi di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità, l'Amministrazione ha individuato, a suo tempo, per ciascuno dei servizi di cui sopra, l'assetto tecnico-gestionale più idoneo a soddisfare i predetti requisiti, oltre che a perseguire gli obiettivi di qualità sociale specifici di ciascun servizio.

Fra i servizi di cui trattasi, è presente il servizio di trasporto scolastico ordinario nel concentrico urbano, oltre a quello extraurbano a servizio di frazioni, case sparse e cascinali

Preliminarmente si da atto che, con Determinazione Dirigenziale n. 769 del 16/11-2011 si è provveduto ad avviare la procedura per commettere l'affidamento della "gestione del servizio di trasporto scolastico del Comune di Tortona per il periodo dal 1/01-2012 al 31/12-2020", mediante procedura aperta, ex artt. 3, c. 37, e 55 del D.Lgs. 163/2006.

Successivamente, esperita la gara de quo, con Determinazione Dirigenziale n. 47 del 02/02-2012, il servizio è stato aggiudicato alla ARFEA - AZIENDE RIUNITE FILOVIE

E AUTOLINEE S.p.A. corrente in Alessandria, Viale Milite Ignoto, n. 26, per una durata complessiva di anni nove.

In seguito, nell'ottobre del 2019, la società Autostradale Srl corrente in Milano, comunicava la stipula di un contratto d'affitto del ramo d'azienda "trasporti" con la società ARFEA S.R.L. e il conseguente subentro nei diritti e negli oneri della medesima, quindi anche nel servizio di trasporto scolastico comunale.

L'Amministrazione comunale, in previsione della scadenza contrattuale, aveva avviato una serie di contatti, con i Comuni dell'ambito CISA sedi di plessi scolastici, con le dirigenze e con le famiglie, allo scopo di valutare la fattibilità di una diversa articolazione del servizio, sia urbano che extraurbano, in funzione di una sua ottimizzazione organizzativa ed economica.

Tra il 2020 e il 2021, sopralluoghi e verifiche tecniche, confronti e relazioni amministrative e finanziarie, nonché le valutazioni anche politiche (interesse pubblico) del caso hanno dovuto subire rallentamenti e trovato ostacoli a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Stante le difficoltà oggettive conseguenti al perdurare dell'emergenza sanitaria e, d'altra parte, la necessità di garantire la continuità del servizio di trasporto scolastico, pur con i limiti imposti dalle circostanze, con Determinazione Dirigenziale n. 4 del gennaio del 2021 era stato esteso il termine di scadenza contrattuale del servizio di trasporto scolastico del Comune di Tortona per mesi 18 all'impresa Autostradale Srl, così da assicurare il completamento dell'anno scolastico 2020-21 e per l'anno scolastico 2021-22.

Nel corso dell'estate 2021, il Comune di Tortona riceveva comunicazione del trasferimento di ARFEA - Aziende Riunite Filovie ed Autolinee S.r.l. all'impresa STP s.r.l. a Socio Unico, con sede in Cuneo, quale atto finale della procedura fallimentare di ARFEA Srl ed in quanto risultata aggiudicataria definitiva all'esito della procedura di vendita, comprensiva del ramo d'azienda, a suo tempo affittato da Autostradale Srl.

Di conseguenza, nel luglio 2021, l'attività di trasporto pubblico e scolastico veniva passata in gestione ad STP Srl, che subentrava ad Autostradale Srl, con l'assunzione di ogni impegno contrattuale e responsabilità connessa a tale esercizio.

Fin da subito, la società STP Srl, ha dimostrato competenze tecniche e know-how molto importanti per una compiuta revisione del sistema del trasporto pubblico e scolastico di Tortona e del Tortonese. Inoltre, è opportuno segnalare che la società STP Srl ha garantito prontamente la propria disponibilità a riprendere in esame criticità e potenzialità del locale servizio di trasporto pubblico e scolastico per elaborare, congiuntamente al Comune di Tortona, un progetto di ammodernamento non solo dei mezzi, sostituendoli, ove possibile, con bus elettrici, ma anche dell'organizzazione, al fine di promuovere l'utilizzo del mezzo pubblico fra i giovani.

Da ultimo, con Determinazione Dirigenziale n. 150 del 02/03/2023 avente ad oggetto "Servizio di trasporto scolastico. Presa d'atto di variazione operatore affidatario del servizio e beneficiario impegni di spesa a seguito di fusione." si prende atto della comunicazione con la quale l'impresa STP s.r.l. a Socio Unico, ha comunicato la fusione per incorporazione nella "BUS COMPANY SRL", sede legale in Torino a partire dal giorno 01.01.2023, e pertanto tutti i rapporti contrattuali in essere con il Comune di Tortona precedentemente perfezionatisi, ancorché non ancora eseguiti a tale data, nonché i rapporti contrattuali con esecuzione in corso alla stessa data, si intendono trasferiti alla suddetta società.

In conclusione, la scelta della forma di affidamento di che trattasi è dettata dalla difficoltà a reperire valide soluzioni alternative sul mercato locale per l'assenza, sul territorio, di altri operatori di trasporto pubblico, in grado di garantire professionalità elevata, continuità di erogazione del servizio, capacità operativa, disponibilità di mezzi ed autisti per eventuali sostituzioni, disponibilità a collaborare, con il proprio bagaglio di esperienze e competenze, alla raccolta dati e allo studio di fattibilità e sostenibilità per un diverso futuro assetto gestionale del trasporto scolastico di Tortona e del Tortonese.

Si è ritenuto che l'affidamento alla società Bus Company Srl sia in grado di soddisfare l'esigenza di continuità del servizio, nonché il completamento del percorso

per innovarne la gestione, intrapreso prima della pandemia, anche mediante iniziative di promozione e collaborazione con il Comune di Tortona e che l'affidamento del servizio si riferisce all'anno scolastico 2023-24, con termine il 30 giugno 2024.

Il Dirigente

F.to Avv. Corrado D'Andrea